

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1538-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1966

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo annesso, e della Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli, concluse a Roma il 28 aprile 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Il 29 maggio 1948 fu concluso a Roma un Accordo tra l'Italia e la Francia concernente la protezione delle denominazioni di origine di alcuni prodotti e la salvaguardia di produzioni industriali ed artigianali ispirate ad un concetto d'arte, Accordo reso esecutivo con la legge 18 luglio 1949, n. 766. La Convenzione del 28 aprile 1964 per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti amplia e perfeziona l'Accordo stesso, costituendo un deciso sensibile progresso per la valorizzazione della nostra esportazione in riferimento a prodotti per cui l'indicazione di origine è garanzia di qualità.

Si tratta di un efficace mezzo di difesa contro la concorrenza sleale, che spesso ha insidiato i nostri rapporti commerciali con la Francia.

Nel Protocollo annesso vengono riportate in due liste, A e B, le denominazioni di origine dei prodotti francesi ed italiani che formano oggetto della Convenzione, composta di 11 articoli.

Negli articoli 2, 3 e 4 si stabilisce che le denominazioni dei prodotti in lista sono riservate esclusivamente ai prodotti dei due Paesi ed utilizzate nell'osservanza delle norme delle rispettive legislazioni nazionali, e che l'iscrizione dei prodotti nelle liste A e B non altera le disposizioni vigenti nei due Paesi sulla importazione degli stessi.

Negli articoli 5, 6 e 7 si prevedono sanzioni sul piano giudiziario ed amministrativo nel caso che le denominazioni riportate nelle liste A e B vengano utilizzate in contravvenzione a quanto disposto dagli articoli 2 e 3.

L'articolo 8 consente modifiche o estensione delle liste figuranti nelle Tabelle A e B, purchè comunicate per iscritto e accettate dall'altra parte. La riduzione invece dei prodotti in lista può essere apportata senza l'accordo tra le parti.

Negli articoli successivi si prevede il funzionamento di una Commissione mista.

L'altra Convenzione di cui si chiede la ratifica col presente disegno di legge riguarda la protezione dei disegni e modelli.

Si tratta di difendere dal plagio le produzioni estetiche offrendo agli autori delle forme artistiche applicate all'industria la possibilità di perseguire chi intenda plagiare e sfruttare il loro sforzo creativo. Specialmente nell'interscambio tra Francia e Italia questa produzione industriale e artigianale caratterizzata da una specifica forma estetica assume particolare rilevanza.

Si tratta dei prodotti della carta da parati, delle pelletterie, di vetri, maioliche, porcellane, delle calzature, dei pizzi e merletti, degli accessori di abbigliamento e di oreficeria, dei tessuti e in special modo dei modelli di alta moda, con i loro accessori e rifiniture.

È evidente quindi l'esigenza della protezione dalla concorrenza sleale, contro le imitazioni illecite.

C'è da rilevare che, al riguardo, le due legislazioni, l'italiana e la francese, differiscono profondamente. In Francia la durata della protezione è di cinquanta anni, in Italia di quattro. In Francia la forma estetica della produzione industriale e artigianale è tutelabile con la legge sul diritto di autore, in Italia invece no: i prodotti industriali estetici sono protetti solamente dalla legge speciale sui modelli industriali.

Nella quasi impossibilità di armonizzare le due legislazioni, si è dovuto ricorrere all'accordo bilaterale per la protezione dei modelli italiani in Francia e viceversa.

Senza modificare i rispettivi ordinamenti giuridici, la Convenzione del 28 aprile 1964, che consta di 8 articoli, semplifica le procedure, senza costringere a depositare per lo stesso modello due distinte domande di protezione nei due Paesi. Per la Convenzione, basterà adempiere alle sole formalità della legge italiana ed al pagamento di una lieve soprattassa, per avere la protezione sia in Italia che in Francia, alle condizioni e per la durata previste da ciascuna legislazione.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E viceversa, per i produttori francesi basterà che adempiano alle formalità della legislazione francese per avere la protezione dei modelli anche in Italia alle condizioni e per la durata (4 anni) volute dalla legislazione italiana.

In considerazione dei notevoli vantaggi, per la protezione e valorizzazione dei nostri prodotti, offerti dalle due Convenzioni, si propone l'approvazione del disegno di legge.

BOLETTIERI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti, conclusi a Roma il 28 aprile 1964, tra l'Italia e la Francia:

- a) Convenzione per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti con Protocollo annesso;
- b) Convenzione per i disegni e modelli.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a

decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 8 delle Convenzioni stesse.

**Art. 3.**

La spesa per le indennità ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero, effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione della Convenzione indicata nella lettera b) dell'articolo 1, sarà coperta, per ogni esercizio, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla soprattassa prevista nell'articolo 1 della Convenzione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.